

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti;
Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo di San Severo (Foggia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) e annulla la sanzione inflitta.
La C.S.A., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'analisi e le valutazioni di competenza sui fatti accaduti.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ESPOSITO GERARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORTICI 1906 A.R.L./EBOLITANA CALCIO 1925 DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), annulla la diffida, conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. HOUENOU CARLO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SALAMONE MARIO RICCARDO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LOCRI/LICATA DEL 28.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA S. NICOLO/L’AQUILA DEL 03.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

La C.S.A., accoglie il ricorso del calciatore Boldrini Michele e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COCIMANO SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI DIO NUNZIO DARIO SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

La C.S.A., sentito l'Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PAGANA GIUSEPPE SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/TROINA DEL 4.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 15 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini